

Prot.: [come da segnatura di protocollo] Napoli, [come da segnatura di protocollo]

#### **DETERMINAZIONE**

**VISTO** il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l'art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la Determina del Direttore dell'Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021, relativa alla rideterminazione dell'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", per le procedure avviate a decorrere dal 1° luglio 2023;

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

**VISTI** l'art. 15, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Responsabile unico del progetto (RUP)" e l'allegato I.2 concernente le "Attività del RUP";

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO l'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità di flussi finanziari;



VISTI l'art. 16, D. Lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36 riguardanti l'obbligo - anche per il RUP - di rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla specifica procedura di gara nonché il correlato obbligo di astensione;

**CONSIDERATO** l'approssimarsi della scadenza fissata al 05.06.2024, del contratto stipulato con la società ECOTRADING SRL registrato agli atti d'ufficio al prot. n. 13776/RU/2022 e relativa nota allegata prot. n. 13777/RU/2022 aventi ad oggetto il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali da prestare presso le sedi degli Uffici della DT IX – Campania;

PRESO ATTO che hanno avuto esito negativo le procedure di confronto preventivo pubblicate nell'apposita sezione del portale Acquistinrete/MePA allo scopo d'indagine di mercato, non vincolante per la S.A., finalizzata all'individuazione di un nuovo possibile fornitore affidatario e identificate a sistema ai numero NG\_4269358, NG\_4326977 e NG\_4367473;

VISTA la necessità di questa S.A. di garantire la continuità del servizio di raccolta e conferimento a smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, la cui interruzione delle prestazioni potrebbe determinare una situazione di scarsa igiene degli ambienti di lavoro creando un possibile danno alla salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro;

**VISTI** gli articoli 53, 117 del D.L.vo 36/2023;

**VISTO** l'art. 60 del D.L.vo 36/2023;

**VISTO** il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. "Decreto Spending Review"), convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da "Consip" S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti;

**VISTO** l'attuale art. 120 del D.Lgs 36/2023;

**VISTO** che con nota assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 14223/RU del 24.05.2024 la società Econtrading srl, a riscontro della richiesta di disponibilità alla proroga inoltrata dalla S.A. con prot. n. 13615/RU del 17.05.2024, ha manifestato, motivando, la non disponibilità a proseguire le prestazioni in parola per un ulteriore periodo di n. 6 mesi;

VISTO il Comunicato ANAC, approvato con la Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023, che prevede l'acquisizione del CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);



**VISTO** art. 225 del D.L.vo 36/2023;

**STABILITO** che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, qualora a seguito della verifica - anche mediante sorteggio di un campione - dei requisiti dichiarati, non ne sia confermato il possesso, il contratto sarà risolto con ogni conseguenza di legge, salvo pagamento del corrispettivo per le prestazioni già eseguite, si provvederà ad eseguire la comunicazione all'ANAC e a sospendere l'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento indette da questa Agenzia per un periodo di 12 mesi;

**ATTESO** che su disposizione dello scrivente verrà preso il CIG relativo al contratto di proroga che si intende stipulare in sede di apposita Trattativa Diretta da avviare sul portale Acquistinrete/MePA;

**VISTO** il numero 22/2024 assegnato alla presente determina dal programma di gestione delle determine adottato dall'Ufficio con nota prot. n. 4999/RI del 26.09.2017;

# IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA

### Articolo 1

Di rigettare le motivazioni addotte dalla società Ecotrading srl a supporto della manifestazione di non disponibilità alla proroga di cui alla nota registrata agli atti di questo Ufficio al prot. n. 14223/RU del 24.05.2024, per le seguenti ragioni:

- 1) il contratto d'origine prot. 13776/RU/2022 e relativa nota allegata (di seguito "contratto d'origine"), è stato stipulato nel 2022 ed in tale ambito non è stata prevista alcuna clausola di adeguamento prezzi<sup>1</sup>;
- 2) l'interruzione del servizio causerebbe un grave danno all'igiene degli ambienti di lavoro mettendo a rischio la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti di lavoro;

<sup>1</sup>Al riguardo l'art. 106 del D.lgs. 50/2016, comma 1 prevede che "le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti..... a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.



3) il contratto d'origine non prevede quantitativi minimi garantiti;

### Articolo 2

di autorizzare la proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c.11 del D.lgs 36/2023 (ex art. 106 c.11 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.) del contratto d'acquisto 13776/RU/2024 e relativa nota allegata prot. n. 13777/RU e successivi chiarimenti, stipulato con la società ECOTRADING S.R.L. con sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla Via Filippo Turati n. 59 - P.I./C.F. 05806401211.

Su iniziativa dello scrivente, il contratto di proroga tecnica sarà stipulato sul portale Acquistinrete/MePA tramite lo strumento della Trattativa Diretta e avrà decorrenza fissata al 06.06.2024 e validità di 6 mesi dalla data di decorrenza: tale periodo, in considerazione dei n. 3 tentativi di confronto preventivi citati in premessa, conclusosi senza esito, è stato stimato come lasso di tempo necessario a reperire un nuovo fornitore e alla conclusione della relativa procedura di affidamento.

La proroga tecnica si intende agli stessi patti e condizioni contrattualizzati e con facoltà da parte della S.A., di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, in ogni momento e con preavviso non inferiore a 15 giorni, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

#### Articolo 3

di autorizzare l'impegno massimo complessivo di spesa stimato in € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) oltre IVA a norma di legge che troverà imputazione contabile e copertura finanziaria alla voce di conto di budget FD05100030 – descrizione del conto di budget "Servizi di smaltimento rifiuti" – Cod. articolo C05.0012.0042 – CPV prevalente 50711000-2.

RIPARTIZIONE DEI COSTI STIMATI		
C.D.C.	TOTALE AL NETTO DI IVA PER CDC	Periodo di validità
DT IX Campania	€ 2.000,00	dal 06.06.2024 al 05.12.2024
U.D. AV	€ 400,00	
U.D. BN	€ 500,00	
U.D. CE	€ 400,00	
U.D. NA 1	€ 500,00	
U.D. NA 2	€ 800,00	



U.D. SA	€ 400,00	
U.M. Campania	€ 1.500,00	
TOTALI PER ANNO	€ 6.500,00	

## Articolo 4

per la procedura di proroga in parola, il RUP sarà lo scrivente, in sostituzione della D.ssa Carmelina Marrone, precedente titolare del ruolo come da determina prot. n. 1607/RI/2022 e attualmente in carica presso altra struttura dell'Agenzia.

#### Articolo 5

Restano ferme e invariate tutte le modalità previste dal contratto oggetto di proroga tecnica in parola.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO Maurizio Pacelli Firmato digitalmente